

CAMERA DEI DEPUTATI

N.209

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (209)

(Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

Trasmesso alla Presidenza il 2 novembre 2020

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTI gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione del 16 aprile 2019 relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione europea;



VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione del 23 settembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione europea e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

VISTO il regolamento 2019/2125 delegato (UE) della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, inerente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;



VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificata nel 1979 e nel 1997;

VISTO lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.



2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, che esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto, oltre alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, si intende per:

a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;

b) centro aziendale (= sito): luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'Operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

c) ordinanza fitosanitaria: disposizione emanata tramite un provvedimento amministrativo dal Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo di cui all'articolo 5, per motivi di necessità e urgenza, su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 4;

d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 3

(Attività di protezione delle piante)

1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.

3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verificano danni connessi a organismi nocivi delle piante anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.

4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:

a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;



- b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;
 - c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario unionale, compresi:
 - 1) i controlli ai punti di entrata;
 - 2) la sorveglianza del territorio;
 - 3) i controlli alle produzioni;
 - d) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - e) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
 - f) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - g) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26 ;
5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

ART. 4

(Servizio fitosanitario nazionale)

1. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede, con le strutture di cui al comma 2, all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo le rispettive competenze.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale.
3. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

ART. 5

(Servizio fitosanitario centrale)

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.



2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1, organizzati nei seguenti ambiti di competenze:
- a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
 - b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
 - c) controlli all'importazione;
 - d) controlli alla produzione e al territorio;
 - e) controlli all'esportazione;
 - f) formazione e gli audit;
 - g) comunicazione;
 - h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.
4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:
- a) il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
 - b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
 - c) le comunicazioni ufficiali alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, all'Organizzazione europea e mediterranea per la Protezione delle Piante (OEPP), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
 - d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 7;
 - e) l'emanazione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
 - f) l'emanazione delle ordinanze fitosanitarie su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale;
 - g) l'adozione del Programma nazionale di indagini degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
 - h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;
 - i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (*pest status* nazionale) previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;



l) la designazione dei posti di controllo frontaliere e dei centri di ispezione, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale.

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della Direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento n. 150 del 2012;

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 6

(Servizi fitosanitari regionali)

1. I Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.

2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.

3. Ai Servizi fitosanitari regionali, sul proprio territorio, competono:



- a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e unionali e delle altre normative espressamente loro affidate;
- b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
- c) la partecipazione al Comitato Fitosanitario Nazionale;
- d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;
- e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;
- g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
- h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
- i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale;
- l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
- n) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
- o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;
- q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
- r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, del Programma nazionale di indagine, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
- s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
- t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della norma fitosanitaria;
- u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;



v) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;

bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

4. Nell'ambito dell'autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, potranno essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

ART. 7

(Comitato fitosanitario nazionale)

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale, così composto:

a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o un suo delegato;

da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, a titolo consultivo, per le proprie competenze scientifiche, delle seguenti istituzioni o enti:

a) dal responsabile del CNR o un suo delegato;

b) da cinque rappresentanti designati dalle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), della Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e della Società Italiana di Nematologia. Detti rappresentanti sono designati in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo;

c) da altri esperti di volta in volta convocati sulla base di specifiche problematiche.

3. Al Comitato Fitosanitario Nazionale compete:

a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

b) la vigilanza dell'applicazione sul territorio nazionale delle attività di protezione delle piante e della normativa fitosanitaria, anche mediante l'esame degli esiti degli audit di cui all'articolo 12 del Servizio fitosanitario nazionale, nonché la deliberazione delle eventuali misure correttive;

c) l'approvazione dei seguenti atti anche con eventuale procedura di approvazione scritta come disciplinata con il regolamento di cui al comma 4:

1. misure di emergenza contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;



2. atti fitosanitari di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative
3. piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;
4. programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;
5. piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;
6. provvedimenti relativi al recepimento di norme unionali in materia fitosanitaria;
7. parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;
8. analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;
9. candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;
10. programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.

4. Il Comitato Fitosanitario Nazionale provvede, con proprio atto, a redigere ed approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

5. Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha potere deliberativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione delle piante. Alle delibere adottate viene data applicazione mediante ordinanze del Direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Ai componenti del Comitato Fitosanitario Nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

ART. 8

(Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante)

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), di cui al comma 1, riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530 è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante.

2. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:

a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi emergenti o di recente introduzione, indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;

b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (*Pest Risk Analysis* - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (*Environmental Risk Assessment* - ERA) indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale;

c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nonché nella diagnosi di organismi nocivi per le piante o in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;



d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio Fitosanitario Centrale;

f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12;

g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;

i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando un debito follow-up di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e, se del caso, dei laboratori della rete nazionale, secondo il piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), punto 10;

m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.

ART. 9

(Segretariato per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:

a) il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale;

2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.

3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche:

a) i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie o loro delegati;

b) un rappresentante dell'Istituto di riferimento;



e, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie, anche:

c) un rappresentante del CNR;

d) un rappresentante designato dalle Società scientifiche: Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), della Società Entomologica Italiana / Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e della Società Italiana di Nematologia;

e) un rappresentante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

f) un rappresentante della Guardia di finanza.

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

h) un rappresentante del Ministero della salute;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:

a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale;

b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) l'organizzazione delle verifiche, attraverso audit se del caso, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.

6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

ART. 10

(Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie)

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è almeno composta:

a) dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti di cui uno con funzioni di segretario;



c) da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento di cui all'articolo 8;

e, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati, anche dalle seguenti componenti:

e) da un rappresentante del Comando regionale per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

f) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;

g) da un rappresentante dei Prefetti delle province in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;

h) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;

i) dai rappresentanti delle amministrazioni locali, delle istituzioni locali, nonché di ogni altro soggetto funzionale alla gestione dell'emergenza;

l) dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;

m) da altri esperti convocati sulla base di specifiche problematiche.

3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione di:

a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale;

b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.

5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

ART. 11

(Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:



a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;

b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI;

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

ART. 12 (*Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale*)

1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.

3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.

4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che, se del caso, delibera le opportune misure correttive per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

Capo III

LABORATORI

ART. 13

(*Laboratori nazionali di riferimento*)

1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati se soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 37 e 100 del regolamento (UE) 2017/625.

3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.

4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.

5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:



a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;

c) se del caso, organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;

f) se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

g) se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

ART. 14

(Laboratori ufficiali)

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nel Sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.

4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 15



(Laboratori per autocontrollo)

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.

ART. 16

(Rete nazionale dei laboratori)

1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante a cui fanno parte:

- a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;
- b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;
- c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;
- d) altri laboratori di cui al comma 2;

2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inserite, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella rete nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori.

3. I laboratori di ricerca che aderiscono alla Rete Nazionale cooperano tra loro al fine di perseguire il miglioramento complessivo delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonché l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 o delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. I laboratori che aderiscono alla Rete nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono tali attività con le strutture e le dotazioni esistenti.

Capo IV

PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

ART. 17

(Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale)

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.

3. Le dotazioni di personale dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e



delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

ART. 18

(Ispettore fitosanitario)

1. Gli Ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti presso il Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli Ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e "Entomologia agraria AGR/11";

b) aver frequentato con successo il corso di formazione di cui all'articolo 23, che garantisce la formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver frequentato un tirocinio in servizio di almeno 6 mesi.

3. Gli Ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di "Ispettore fitosanitario" e operano su espresso incarico del Responsabile del servizio fitosanitario competente, che provvede, in forma scritta, a definire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui è stato designato.

4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Gli Ispettori fitosanitari provvedono ad elevare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.

6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

ART. 19

(Agente fitosanitario)

1. Gli Agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli Agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:



a) essere in possesso dei diplomi di perito agrario, agrotecnico, diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, di istruzione professionale di indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, nonché il possesso del diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o titoli conseguiti all’estero riconosciuti come equipollenti, o altro diploma equipollente che abbia le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi ovvero aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale AGR/12” e Entomologia agraria AGR/11”;

b) aver frequentato con successo il corso di formazione di cui all’articolo 23 che garantisce la formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver frequentato un tirocinio in servizio di almeno 3 mesi.

3. Gli Agenti fitosanitari sono inquadrati nell’apposito profilo di “Agente fitosanitario” e operano su espresso incarico del Responsabile del servizio fitosanitario competente, che provvede, in forma scritta, a definire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui è stato designato.

4. Gli Agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all’irrogazione delle sanzioni.

5. Gli Agenti fitosanitari propongono all’Ispettore fitosanitario o al Responsabile del Servizio fitosanitario competente l’applicazione di una misura fitosanitaria o di una sanzione.

6. Gli Agenti fitosanitari, nell’esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

ART. 20

(Assistente fitosanitario)

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi Fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Il Servizio Fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell’esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all’articolo 24.

3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.

4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.

5. Gli assistenti fitosanitari propongono all’Ispettore fitosanitario o al Responsabile del Servizio fitosanitario competente l’applicazione di una misura fitosanitaria o di una sanzione.



ART. 21

(Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore)

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.
2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari, diversi da quelli del comma 1, che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario stesso, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

ART. 22

(Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale)

1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

ART. 23

(Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale)

1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.
3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di aggiornamento di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.



4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.

6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.

ART. 24

(Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale)

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Titolo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti rispettivamente di cui agli articoli 18 e 19, sono nominati gli Ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio Fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai vari Servizi Fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.

4. I Servizi Fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.

5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della notifica motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.

ART. 25

(Identificazione del Servizio fitosanitario nazionale)

1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è esclusivamente riservato al personale ad esso appartenente, fermo restando la facoltà del Servizio fitosanitario centrale di autorizzarne, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Servizio fitosanitario nazionale.

3. Al fine di porre il personale del Servizio fitosanitario nazionale in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero



dell'interno, sono definite le norme riguardanti la disciplina dei documenti identificativi, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale e delle altre dotazioni, nonché del loro uso.

Capo V

SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

ART. 26

(Piani di emergenza)

1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo.
2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.
4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.
5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

ART. 27

(Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante)

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.
3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza (aree a rischio, siti particolari, flussi commerciali ecc.) elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno



effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.

4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.

5. Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

6. Il Servizio Fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell'annualità precedente.

7. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA), l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare il sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 52,

8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le Università, le Società scientifiche, gli altri Enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive da inserire nel sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

9. Il Servizio Fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

Capo VI

EMERGENZE FITOSANITARIE

ART. 28

(Ritrovamento di organismi nocivi)

1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

2. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana,



provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.

4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato, se del caso, adotta immediate misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, attua le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e, se del caso, anche dai siti di sua proprietà.

ART. 29

(Notifica di ritrovamento di organismi nocivi)

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 26, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.

2. Il Servizio Fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi 3 giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:

a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;

b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;

c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;

d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.

ART. 30

(Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi)

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.

ART. 31

(Emergenze fitosanitarie)



1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea , in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e delibera le misure fitosanitarie urgenti conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.
5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi 15 giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di Azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato Fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.
6. Il Servizio Fitosanitario centrale, sulla base della deliberazione di cui al comma 5, istituisce l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente il Piano d'azione e lo notifica alla Commissione UE.
7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di Azione il Servizio Fitosanitario Centrale, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.
8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di Azione.
9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e se del caso modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio Fitosanitario Centrale.
10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova introduzione, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale, inserisce il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, da procedura elettronica, il *Pest Risk Analysis* semplificato (PRA semplificato). Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi 3 giorni lavorativi.
11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio Fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un *Pest Risk Analysis* per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie di urgenza da parte del Comitato Fitosanitario nazionale e le successive previsioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

ART. 32



(Interventi di protezione delle piante)

1. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Le misure ufficiali di cui al comma 1, si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.
3. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

ART. 33

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Capo VII

REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

ART. 34

(Registro Ufficiale degli Operatori Professionali)

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, è istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.



2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante il Sistema Informativo Fitosanitario di cui all'articolo 52.

3. Il Servizio Fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può stabilire che siano registrate ulteriori categorie di operatori professionali e, se necessario, la non applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a) del regolamento 2016/2031, a determinati operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

ART. 35

(Registrazione al RUOP)

1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione conforme all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.

2. Il Servizio Fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema Informativo Fitosanitario di cui all'articolo 51.

4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

ART. 36

(Revoca della registrazione al RUOP)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, qualora apprenda che l'operatore professionale registrato non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede all'operatore professionale in questione di rettificare o aggiornare i dati entro 10 giorni.

2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Capo VIII

PASSAPORTO DELLE PIANTE



ART. 37

(Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)

1. Il Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il Centro aziendale, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, "l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante", previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.
2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, sotto la supervisione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il Centro aziendale e se del caso i campi di produzione.
3. Qualora l'operatore professionale possieda centri aziendali in regioni diverse dalla Regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabilite le procedure e controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sarà definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.
6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente può sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nel sistema informatizzato di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.
8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa Provincia.
9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra Centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

ART. 38

(Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi)

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.



2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.

3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

ART. 39

(Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.

2. I campi di produzione ubicati in Regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale di riferimento.

3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il Centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

4. Qualora l'inosservanza ai requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

ART. 40

(Annullamento o rimozione del passaporto delle piante)

1. Quando l'operatore professionale accerta che le prescrizioni non sono rispettate in relazione ad una unità di vendita, in applicazione dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031, rimuove o annulla il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio Fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto al comma 1, il Servizio fitosanitario competente prescrive l'annullamento del passaporto delle piante e la rimozione dall'unità di vendita.



ART. 41

(Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione)

1. Il soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Il soggetto gestore di cui al comma 1, effettua i controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2019/66.
3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.
4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal Soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/625, la delega di cui al comma 1 è revocata qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.

Capo IX

CONTROLLI UFFICIALI

ART. 42

(Controlli ufficiali)

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.



3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali attraverso il Sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

ART. 43

(Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali)

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche in applicazione degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 44

(Controperizia)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede a dare applicazione all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 inerente al diritto degli operatori a una controperizia.

ART. 45

(Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri)

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o se del caso, presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto alla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il sistema IMSOC.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse di quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.

4. I Servizi fitosanitari regionali, se del caso in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati su rischio, in applicazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2122.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali fisici sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, registrando e notificando i dati di tali controlli in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del Regolamento medesimo in caso di non conformità.



ART. 46

(Posti di controllo frontalieri)

1. I posti di controllo frontalieri e i posti di controllo diversi dai primi sono designati dal Servizio Fitosanitario Centrale, su parere del Comitato fitosanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II.
2. Ai fini della designazione di cui al comma 1, i posti di controllo frontalieri soddisfano i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e possono comprendere centri di ispezione che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1014.
3. Sono inseriti nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del regolamento (UE) 2017/625, i punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 214/2005, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1014.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione.
5. Un posto di controllo frontaliero o un relativo centro di ispezione, è revocato e rimosso dall'elenco di cui all'allegato 2, quando cessa di possedere i requisiti minimi di cui all'articolo 64 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1014 o su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, sentita l'Agenzia delle dogane.
6. Il Servizio Fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, può designare nuovamente un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo di cui al comma 5, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1012.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali era avvenuta la designazione, in conformità con l'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i prodotti delle piante. In caso di rischio grave la sospensione ha effetto immediato.
8. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
9. La Regione in cui ricadono i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625.
10. Il Servizio fitosanitario centrale mette a disposizione, sul sito web di cui all'articolo 53, l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione sul suo territorio, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625, nonché le modifiche effettuate a seguito degli audit effettuati ai sensi dell'articolo 12.

ART. 47

(Piano di controllo fitosanitario nazionale)



1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 che costituisce parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio Fitosanitario Centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/2125, nonché le modalità, le tempistiche e le procedure relative.

ART. 48

(Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi)

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.
2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e B del Regolamento (UE) 2016/2031.
3. I servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.
4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

Capo X

PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI A FINI DI PROVE UFFICIALI, SCIENTIFICI O EDUCATIVI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE O RIPRODUTTIVI

ART. 49

(Autorizzazione temporanea)

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.



2. L'autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 50

(Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento)

1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Se del caso, prescrive al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.

6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.

Capo XI

SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO

ART. 51

(Sistema Informativo per la protezione delle piante)

1. È istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio



fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.

2. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.

3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante.

4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:

- a) controlli ufficiali;
- b) sito web.

ART. 52

Sezione controlli ufficiali

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la Sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:

- a) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
- b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39;
- c) piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47;
- d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42;
- e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45;
- f) controlli ufficiali all'export di cui all'articolo 48;
- g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24;
- h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit.
- i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.

3. La Sezione controlli ufficiali del SIPP permette il funzionamento integrato con l'IMSOC della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

ART. 53



(Sezione Sito web)

1. La sezione Sito web del SIPP consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.
2. La sezione Sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:
 - a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla IPPC;
 - b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;
 - c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;
 - d) i risultati del programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
 - e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;
 - f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;
 - g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;
 - h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;
 - i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;
 - l) il Piano di controllo nazionale pluriennale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;
 - m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;
 - n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dalle lettere precedenti.

ART. 54

(Attività di comunicazione per la protezione delle piante)

1. Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.
2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.
3. L'Unità per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all'articolo 53, nonché, se del caso, per la realizzazione delle seguenti attività:
 - a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
 - b) cartelloni e opuscoli informativi;
 - c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;



- d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
- e) incontri sui territori interessati.

4. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.

Capo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 55

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 53 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
4. Chiunque introduce o sposta nel territorio piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
5. Chiunque introduce nel territorio, sotto forma di transito o di trasbordo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, comma 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
6. Chiunque non rispetta le prescrizioni previste per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.



7. L'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

8. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

9. Chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

10. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliere di arrivo di tali partite, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

11. Chiunque non notifica immediatamente al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

12. Chiunque effettua vendite a distanza e non mette a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

13. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

14. Chiunque in qualità di responsabile di una partita in ingresso non adotta tutte le misure imposte dal Servizio Fitosanitario regionale competente in conformità all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

15. Chiunque, in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione, non adotti le misure previste all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

16. Chiunque non applica le misure a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

17. Il possessore, il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00; il Servizio fitosanitario può disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. Chiunque



impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

18. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario dispone altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese.

19. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione dell'articolo 6, comma 3, lettere a), b), o), m) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

20. Chiunque esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

21. L'operatore professionale che esercita le attività di cui all'articolo 65 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

22. L'operatore professionale e l'operatore autorizzato che non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità di cui dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque sposta piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nel territorio nazionale e dell'Unione e, se del caso, le introduce e sposta in zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

24. Chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

25. Chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

26. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

27. Chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante di cui all'articolo 37, comma 1 del presente decreto non ottempera alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 85, paragrafo 1, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.



28. Chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
29. Chiunque ha sotto il proprio controllo un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli da 83 a 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unità di vendita, in applicazione dell'articolo 95 comma 1 del medesimo regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
30. Chiunque annullato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 95, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
31. Chiunque commercializza o ripara imballaggio di legno, legno o altri oggetti con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o apponga tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
32. Chiunque commercializza imballaggio di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
33. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione degli articoli 42 e 45 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
34. Chiunque, a seguito dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45 introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento 2017/625 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
35. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto dei controlli ufficiali e delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 47 del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
36. Chiunque, non consente l'accesso nel centro aziendale da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
37. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1 del presente decreto, non consente l'accesso nel centro aziendale da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini degli articoli 87 e 92 del regolamento UE 2016/2031, dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/66, ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
38. Chiunque non consente o ostacola l'attività di controllo ufficiale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto c, del regolamento 2017/625, ad opera dei soggetti incaricati e non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
39. Chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.



40. Nei casi i cui le violazioni di cui al comma 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 37 siano commesse con la condizione della reiterazione il Servizio Fitosanitario regionale dispone la sospensione per 3 mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.

41. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere, è sottoposto anche alla sospensione per 1 mese dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1.

42. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

43. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.

ART. 56

(Diritti obbligatori per i controlli ufficiali)

1. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato 3.

2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori in applicazione dell'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625, sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente, secondo le modalità definite con successivo provvedimento.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui al comma 1 sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, e stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura dei costi del Servizio fitosanitario nazionale.

4. I diritti obbligatori di cui al comma 1, non escludono la riscossione di altri diritti obbligatori destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi impreveduti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti unionali o nazionali, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

5. I diritti obbligatori annuali, per i controlli previsti a qualsiasi titolo, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni, i diritti annuali sono interamente versati all'atto della richiesta.

6. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 57

(Fondo per la protezione delle piante)



1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000,00 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000,00 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea vigente.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già designati al momento della pubblicazione del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.
4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 23.

ART. 59

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni.



Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

